



Registro Generale Provvedimenti amministrativi n. 299

U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO

## ORDINANZA

Numero 30 del 23-09-2020

**Oggetto: DETERMINAZIONE ORARI FARMACIE RURALI DI LUCO MUGELLO E RONTA**

### IL SINDACO

PREMESSO che nel Comune di Borgo San Lorenzo insistono due farmacie rurali nelle frazioni di Luco Mugello e Ronta, rispettivamente Farmacia del Dott. Franciulli Teodosio, Via G. Traversi n. 17 e Farmacia del Dott. Mazzucca Eugenio, Via Faentina n. 54;

VISTA la L.R. 16/2000 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” in particolare:

- l’art. 25 c. 1 che attribuisce al Comune la disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell’azienda USL;
- l’art. 26, c. 2 il quale dispone che *“le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni”*;

VISTO il D.L. n. 1/2012 (convertito nella L. 27 del 24 marzo 2012) che prevede, all’art. 11, comma 8, che *“i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3555/2012, la quale specifica che la norma di cui sopra attribuisce direttamente a ciascun esercente titolare di farmacia la piena facoltà di programmare a sua discrezione l’orario e il calendario dell’apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall’autorità e ciò senza il bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi;*

VISTA la L. n. 124 del 04.08.2017 che, all’art. 165 stabilisce che *“gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E’ facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio”*;

VISTA l’ordinanza n. 44/2009 “Orari, turni e ferie delle farmacie operanti sul territorio comunale”;

CONSIDERATO che l’ordinanza n. 163/2012 “rettifica ordinanze 44/2009 e 360/2009 – Determinazione orari e turni farmacie operanti nel capoluogo” disciplina gli orari delle solo



farmacie del capoluogo e che pertanto per le farmacie rurali rimane valida l'ordinanza n. 44/2009;

VISTA inoltre l'ordinanza n. 4 del 18.03.2019 con la quale si approva il calendario dei turni di apertura domenicale e di reperibilità diurna e notturna delle farmacie del capoluogo di Borgo San Lorenzo e dei Comuni di Vicchio, Scarperia e San Piero a Sieve dal 17.05.2019 al 07.06.2024 e dato atto che le farmacie rurali sono escluse dalla turnazione;

CONSIDERATO che le farmacie delle frazioni di Luco Mugello e Ronta hanno avanzato la proposta di modifica degli orari determinati dall'ordinanza n. 44/2009;

VISTI i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti ovvero Azienda Sanitaria di Firenze, Politiche Territoriali del farmaco, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze e Associazione sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Firenze;

RITENUTO opportuno adottare la presente ordinanza di determinazione degli orari delle farmacie rurali del territorio;

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2000 n. 16 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 50, commi 4 e 7 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

#### DISPONE

1. il piano degli orari delle farmacie rurali di Luco Mugello e Ronta come da schema allegato (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che eventuali richieste di aperture ovvero di estensione dell'orario di apertura ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente ordinanza, debbano pervenire dalle singole farmacie in modo esatto ed inequivocabile entro un intervallo di tempo congruo per la predisposizione dei relativi adempimenti informativi al fine di garantire il persistente interesse pubblico sul corretto funzionamento del servizio di farmacia;
3. che eventuali richieste di chiusure ovvero di riduzione dell'orario di apertura ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente ordinanza, debbano pervenire dalle singole farmacie in modo esatto ed inequivocabile entro un intervallo di tempo congruo per la predisposizione dei relativi adempimenti informativi al fine di garantire il persistente interesse pubblico sul corretto funzionamento del servizio di farmacia;
4. che copia della presente ordinanza venga trasmessa ai titolari delle farmacie suddette, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze, all'Associazione Titolari di Farmacie e al Servizio Farmaceutico dell'Azienda Sanitaria di Firenze.



*Il Sindaco*  
*Paolo Omoboni*



### **Farmacia frazione Luco Mugello**

*Dal lunedì al venerdì: 9.00-12.30 e 16.00-19.30*

*Sabato: 8,30-12,30*

*Sabato pomeriggio, domenica e festivi: farmacia chiusa*

### **Farmacia frazione Ronta**

#### Periodo estivo

*Lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì – sabato: 9.00 - 12.45 e 16.00 - 20.00*

*Martedì 16.00-20.00*

#### Periodo invernale

*Lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì – sabato: 9.00 - 12,45 e 15.30 - 19.30*

*Martedì 15.30 - 19.30*

